

**SCHEDA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER
L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR
2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XII/258 DEL 08/05/2023)**

**MISURA "MICROCREDITO"
IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/737 DEL 24/07/2023**

PREMESSE

- a. Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. XII/258 del 08/05/2023, lo "Schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli Operatori di Microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali", l'adesione alla quale, da parte dei Soggetti finanziatori, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura¹;
- b. il Soggetto finanziatore e Regione Lombardia (di seguito, per brevità, "**Parti**"), hanno sottoscritto la Convenzione Quadro;
- c. Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/737 del 24/07/2023, intende sostenere la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- d. la presente Scheda Tecnica di Misura è approvata con il medesimo provvedimento che approva l'Avviso con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all'Iniziativa.

DEFINIZIONI

"Agevolazione": l'agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero, finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili;

"Avviso": si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all'Iniziativa da parte dei Soggetti richiedenti;

"Bandi online" o **"Sistema Informativo"**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa dell'Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;

¹ La presente scheda non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della misura "Microcredito", con particolare riferimento all'Avviso.

“Co-finanziamento”: si configura come la somma tra l'Agevolazione e la quota di finanziamento concessa ed erogata dall'Operatore di microcredito a condizione di mercato, finalizzato complessivamente a sostenere il 100% delle spese ammissibili;

“Contratto di Co-finanziamento”: si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Operatore di microcredito con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Co-finanziamento;

“Convenzione Quadro”: si intende la Convenzione Quadro per la gestione di Co-finanziamenti tra Regione Lombardia e i Soggetti finanziatori aderenti, approvata con D.G.R. XII/ n. 258 del 8 maggio 2023;

“Domanda”: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente attraverso l'Operatore di microcredito, come meglio precisato nell'Avviso;

“Finlombarda” o **“Soggetto gestore”** o **“Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

“Iniziativa”: si intende la misura “Microcredito” di cui alla D.G.R. n. XII/737 del 24/07/2023, disciplinata nell'Avviso;

“PMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

“Progetto”: il progetto di avvio o sviluppo di impresa di cui all'art. B.2.a dell'Avviso, per il quale si richiede l'Agevolazione;

“Sede”: è il luogo in cui viene realizzato il Progetto di cui all'art. B.2.a dell'Avviso e a cui afferiscono le spese sostenute per la realizzazione del Progetto stesso nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui all'Avviso:

- per i lavoratori autonomi, si intende alternativamente:
 - i. “Domicilio fiscale”: così come definito dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - ii. “Luogo di esercizio”: l'unità locale ubicata nel territorio di Regione Lombardia dove viene effettivamente svolta l'attività di Progetto da parte del lavoratore autonomo;
- per le PMI, si intende alternativamente:
 - i. “Sede legale”: il luogo, sito in Regione Lombardia, in cui una persona giuridica risulta avere il centro amministrativo dei propri affari come risultante dall'atto costitutivo e dalla visura camerale;

- ii. “Sede operativa”: qualsiasi unità locale, con Sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolge un’attività produttiva o un’offerta di servizi;

“Soggetti finanziatori” o “Operatori di Microcredito”: si intendono gli intermediari che concedono finanziamenti a seguito dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convezione Quadro con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono all’Avviso sottoscrivendo la presente Scheda Tecnica di Misura. L’elenco degli Operatori di microcredito è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni;

“Soggetto beneficiario”: il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere sull’Avviso, ossia la PMI o il lavoratore autonomo che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammesso all’Agevolazione medesima;

“Soggetto richiedente”: si intende il soggetto che presenta Domanda a valere sull’Avviso attraverso l’Operatore di microcredito;

“Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione;

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

1. OGGETTO

La presente Scheda Tecnica di Misura disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti finanziatori all’Iniziativa regolata dall’Avviso che prevede che Regione Lombardia si avvalga del Soggetto Gestore per lo svolgimento di specifiche attività.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

1. L’Iniziativa è attivata nell’ambito dell’Azione 1.3.3. “Sostegno agli investimenti delle PMI”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. L'Iniziativa è finalizzata ad agevolare la promozione dello start-up di impresa con il coinvolgimento diretto degli Operatori di microcredito iscritti all'elenco di cui all'art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. (di seguito "Operatori di microcredito").

PARTE PRIMA: CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare Domanda all'Iniziativa, le PMI e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nell'Avviso all'art. A.3.

2. Sono esclusi i soggetti:

- a) afferenti al codice primario Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelli iscritti all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) e al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);
- c) che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. (di seguito "de minimis");
- d) attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;
- e) in insolvenza ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento de minimis;
- f) che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della Domanda (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- g) che non siano in regola con la normativa antimafia vigente;
- h) che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) a cui gli Operatori di microcredito non possono concedere finanziamenti;
- i) che non rispettano il requisito della sede sul territorio regionale al momento della presentazione della Domanda ai sensi dell'Avviso.

3. Le ulteriori esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sono specificate nell'Avviso

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili all'Agevolazione, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i Progetti:
 - a) che comportino l'avvio o lo sviluppo di un'attività d'impresa per un importo minimo dell'investimento pari a euro 15.000,00 (quindicimila) ed un importo massimo agevolabile pari a euro 40.000,00 (quarantamila);
 - b) che siano realizzati unicamente presso una sede ai sensi dell'Avviso oggetto del Progetto ubicata in Lombardia; in presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di Domanda.
2. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e dettagliate nell'Avviso.
3. I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 mesi aggiuntivi complessivi.
4. Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i Progetti sono specificati nell'Avviso.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di Spese effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, purché funzionali e collegate al Progetto di avvio o sviluppo d'impresa:
 - a) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, hardware (esclusi smartphone e cellulari) e impianti per la produzione di energia rinnovabile, termica e frigorifera;
 - b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili (per un periodo di 12 mesi), brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa di cui alle lettere da a) a e) (con esclusione della presente lettera b));
 - c) consulenze specialistiche e altre spese funzionali alla registrazione di marchi, brevetti e per l'acquisizione di certificazioni di qualità;
 - d) prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa nei seguenti ambiti:
 1. marketing e comunicazione (compresi la progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione del sito internet, la registrazione del dominio, la progettazione del piano di lancio dell'attività e/o i costi relativi a strumenti di comunicazione e promozione, come ad esempio

messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc);

2. logistica;

3. produzione;

4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;

5. contrattualistica;

6. contabilità e fiscalità;

e) corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti;

f) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui alle lettere da a) a e).

2. Ulteriori requisiti di ammissibilità ed esclusioni per le spese sono specificati nell'Avviso.

6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero abbinato ad un finanziamento concesso a condizione di mercato da un Operatore di microcredito, finalizzati complessivamente a sostenere il 100% delle spese ammissibili dell'investimento presentato.

2. L'ammontare massimo della somma tra il finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è compreso tra un massimo di euro 40.000,00 (quarantamila) ed un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila).

3. Il finanziamento regionale ha le seguenti caratteristiche:

a) Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di euro 16.000,00 (sedecimila);

b) Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento fisso di 4 semestri ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;

c) Modalità di rimborso: a quota capitale costante con rate semestrali a scadenza fissa (25 marzo, 25 settembre);

d) Tasso di interesse: tasso fisso pari a 0%.

4. Il finanziamento dell'Operatore di microcredito ha le seguenti caratteristiche:

a) Importo: pari al 60% delle spese ammissibili con un minimo di euro 9.000,00 (novemila) ed un massimo di euro 24.000,00 (ventiquattromila);

b) Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento massimo di 4 semestri ed

escluso l'eventuale preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso;

- c) Modalità di rimborso: a rata costante con rate mensili o trimestrali;
- d) Tasso di interesse²: tasso fisso con TAN (Tasso Annuale Nominale) pari al massimo al 9%, determinato sulla base delle valutazioni di merito creditizio.

5. Il tasso di interesse complessivo applicato al Co-finanziamento sarà pari alla media ponderata finale tra il tasso pari allo 0% applicato alla quota di finanziamento regionale e il tasso applicato alla quota di finanziamento dell'Operatore di microcredito.

6. A supporto del Co-finanziamento, potranno essere richieste garanzie dall'Operatore di microcredito nei limiti delle disposizioni sul Microcredito ai sensi del D.M. n. 176/2014 e s.m.i. tempo per tempo vigenti.

7. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

8. È prevista la remissione parziale della quota del finanziamento concesso da Regione Lombardia (c.d. *capital rebate*), secondo quanto previsto dall'Avviso, abbuonando le ultime rate per un importo massimo pari al 50% della quota capitale del finanziamento regionale al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il Soggetto gestore abbia concluso positivamente, ovvero con rideterminazione dell'Agevolazione, la verifica della documentazione presentata in Sede di richiesta di erogazione del saldo del Co-finanziamento;
- b) il Soggetto beneficiario abbia rimborsato a Regione Lombardia almeno il 50% della quota capitale del finanziamento regionale concesso ed erogato;
- c) il Soggetto beneficiario sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'Operatore di microcredito come da piano di ammortamento tempo per tempo vigente.

9. La richiesta di *capital rebate* deve essere formalizzata esclusivamente dall'Operatore di microcredito sulla piattaforma Bandi online al maturarsi delle condizioni di cui al comma precedente e verrà approvata con specifico provvedimento assunto dal Soggetto gestore, che provvederà ad aggiornare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

10. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il momento in cui sono maturate tutte le condizioni per la richiesta del *capital rebate* ed il provvedimento di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario dovesse pagare ulteriori rate

² Il TAN potrà, con apposito provvedimento del Dirigente della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" di Regione Lombardia, essere adeguato annualmente in aumento o in diminuzione rispetto alle variazioni del tasso IRS a 5 anni, secondo quanto previsto dalla DGR XII/258/2023.

del finanziamento regionale, le stesse verranno restituite dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario in quanto pagamenti non dovuti.

11. Eventuali revoche relative al pagamento di una o più rate del finanziamento regionale intervenute dopo il provvedimento di attribuzione del capital rebate da parte del Soggetto gestore, non avranno effetti su tale provvedimento che resterà quindi pienamente valido ed efficace; in tale fattispecie il Soggetto beneficiario, pertanto, tornerà ad essere debitore unicamente per l'importo delle rate revocate.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria della misura è pari a euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni) comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023.

2. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori Domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali Domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove Domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

8. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online.

2. Lo sportello rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 7 e prevede una fase di istruttoria verifica di ammissibilità e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

9. PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. I Soggetti richiedenti, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, possono presentare Domanda di partecipazione all'Avviso esclusivamente attraverso il Soggetto finanziatore.

Il Soggetto finanziatore presenterà la Domanda per nome e per conto del singolo Soggetto richiedente, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:30 del 15 gennaio 2024 previa registrazione alla piattaforma Bandi online.

2. Nella fase di presentazione della Domanda, nell'apposita sezione della piattaforma Bandi online, il Soggetto finanziatore dovrà:

- a) indicare, tra le altre informazioni richieste, informazioni generali relative al Soggetto richiedente e al Progetto;
- b) attestare, attraverso apposita check list presente sulla piattaforma Bandi online, di aver effettuato le seguenti verifiche di ammissibilità anche attraverso i controlli automatici messi a disposizione da Regione Lombardia sulla piattaforma Bandi online, al fine di verificare:
 1. i requisiti di cui all'art. A.3 comma 1 lett. a.1, a.2, b.1 e b.2 dell'Avviso;
 2. le esclusioni di cui all'art. A.3 comma 3 lett. a), b) e c) dell'Avviso;
- c) attestare che i Soggetti richiedenti rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) ai sensi dell'art. A.3 comma 3 lettera h) dell'Avviso;
- d) riportare i dati relativi alla delibera di finanziamento dell'operazione di microcredito assunta dal Soggetto finanziatore stesso con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, corredati da adeguata documentazione comprovante i dati inseriti (copia della delibera di finanziamento o documentazione equivalente, unitamente al modulo di adeguata verifica dell'Operatore di microcredito);
- e) allegare alla Domanda la documentazione di cui all'art. C.1 comma 5 dell'Avviso.

3. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

4. L'istruttoria delle Domande è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità delle domande di cui all'art. C.3.b ("Verifica di ammissibilità delle domande") e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c ("Valutazione delle domande") dell'Avviso.

5. L'istruttoria delle Domande si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro

un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d dell'Avviso.

6. L'istruttoria di ammissibilità delle Domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- a) correttezza delle modalità di presentazione della Domanda e rispetto dei termini per l'inoltro della Domanda;
- b) completezza dei contenuti, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dall'Avviso. La verifica di ammissibilità relativa a quanto previsto all'art. A.3 comma 1 lett. a.1, a.2, b.1, b.2 e comma 3 lett. a), b), c) e h) dell'Avviso sarà effettuata dall'Operatore di microcredito come previsto al comma 2 che precede.

7. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità, il Soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della Domanda alla valutazione di cui all'art. C.3.c dell'Avviso e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione agli Operatori di microcredito e ai Soggetti richiedenti. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la Domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

8. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei criteri di cui alla tabella C.3.c dell'Avviso. Nell'ambito della valutazione tecnica del progetto viene effettuata la verifica della coerenza rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a dell'Avviso. La mancata coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art B.2.a dell'Avviso comporta la non ammissibilità della Domanda.

9. Per essere ammessi all'Agevolazione si deve conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della eventuale premialità, pari ad almeno 60 (sessanta) punti.

10. Al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del Procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione.

PARTE SECONDA: RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

10. CONFERIMENTO DEL MANDATO AL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Regione Lombardia nomina e costituisce il Soggetto finanziatore, che con l'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura accetta, quale sua mandataria

con rappresentanza nei confronti del Soggetto beneficiario e in relazione al relativo Contratto di Co-finanziamento e alla sua esecuzione. In particolare, Regione Lombardia conferisce mandato con rappresentanza al Soggetto finanziatore affinché, in nome e per conto di Regione Lombardia, intraprenda ogni atto necessario od opportuno in relazione e ai fini del Contratto di Co-finanziamento ed eserciti nei confronti del relativo Soggetto beneficiario i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà specificamente conferiti al Soggetto finanziatore in forza del Contratto di Co-finanziamento, unitamente ai poteri e alle facoltà ragionevolmente conseguenti allo stesso.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 che precede, con l'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, il Soggetto finanziatore espressamente prende atto e accetta che Regione Lombardia si riservi il diritto, in qualsiasi momento per tutta la durata della Scheda Tecnica di Misura e di ogni singolo Co-finanziamento e fino al suo integrale rimborso, di impartire istruzioni al Soggetto finanziatore, qualora ciò serva a salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia stessa.

11. RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

11.1. Notifiche

1. Il Soggetto finanziatore dovrà notificare a Regione Lombardia il contenuto di ciascun avviso, certificato o altro documento ricevuto dal Soggetto beneficiario ai sensi del sottostante Contratto di Co-finanziamento, prontamente e in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione di tale avviso, certificato o documento.

2. Nel caso si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Soggetto beneficiario ovvero sulla capacità di tale Soggetto beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Co-finanziamento, il Soggetto finanziatore si impegna a informare per iscritto Regione Lombardia, prontamente e in ogni caso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione di tale avviso, certificato o documento.

11.2. Rimborso del/i Co-finanziamento/i

1. I pagamenti dovuti dal Soggetto beneficiario a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo ai sensi del relativo Contratto di Co-finanziamento dovranno essere tutti effettuati con valuta e disponibilità alla data di scadenza del relativo termine stabilito nel Contratto di Co-finanziamento, al netto e senza alcuna deduzione a titolo di ritenuta, imposta, rivalsa od onere, nei termini stabiliti nel Contratto di Co-finanziamento, mediante versamento sul conto corrente indicato dal Soggetto finanziatore al Soggetto beneficiario, per il tramite

dei canali standardizzati (BIR o bonifici ordinari o SDD), restando a carico del Soggetto beneficiario eventuali perdite di valuta non imputabili al Soggetto finanziatore.

2. Alle rispettive scadenze, il Soggetto finanziatore si obbliga a riversare a Regione Lombardia, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall'incasso delle rate, gli importi versati dal Soggetto beneficiario e ad essa spettanti. Tali importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato da Regione Lombardia, per il tramite dei canali standardizzati (BIR, bonifici ordinari, conti correnti di corrispondenza, etc.) con valuta pari a quella applicata al Soggetto beneficiario o con valuta compensata, restando a carico del Soggetto finanziatore eventuali perdite di valuta non imputabili a Regione Lombardia. Il predetto termine di 10 (dieci) giorni dall'incasso, è da considerarsi essenziale per Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c..

3. Contestualmente al riversamento delle rate, il Soggetto finanziatore deve trasmettere a Regione Lombardia, una reportistica in formato elettronico delle posizioni versate alla medesima, indicante per ciascuna posizione:

- a) la ragione sociale del Soggetto beneficiario, con indicazione di codice fiscale/partita IVA;
- b) l'importo versato;
- c) il periodo di riferimento;
- d) la data regolamento;
- e) la presenza o meno di eventuali interessi di mora;
- f) la presenza o meno di eventuali moratorie.

4. Il Soggetto finanziatore prende atto e accetta che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i pagamenti dovuti dal Soggetto beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Co-finanziamento, ivi inclusi rimborsi parziali o totali, anche se anticipati rispetto alle relative scadenze, effettuati da parte del Soggetto beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Co-finanziamento.

5. Il Soggetto beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Co-finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato. Il Soggetto finanziatore si impegna ad informare Regione Lombardia circa l'avvenuta richiesta di rimborso anticipato da parte del Soggetto beneficiario con un preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza del periodo di interessi o a informare Regione Lombardia non appena ne venga a conoscenza qualora la richiesta di rimborso anticipato non rispetti il preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni di cui sopra.

11.3. Rimborso di oneri, spese o danni sostenuti o sofferti da Regione Lombardia

1. Il Soggetto finanziatore dovrà rimborsare o indennizzare a Regione Lombardia, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla relativa richiesta da parte di Regione Lombardia, l'importo di ogni onere, spesa o danno rispettivamente sostenuti o sofferti da Regione Lombardia in relazione ad ogni comportamento posto in essere dal Soggetto finanziatore e ad esso imputabile a titolo di responsabilità, in relazione a ciascun Co-finanziamento, che abbia avuto come effetto diretto o indiretto il prodursi di un grave pregiudizio per Regione Lombardia.

11.4. Ridistribuzione

1. Nel caso di escussione di una o più garanzie personali di cui all'art. 12 che segue e di successivo pagamento dei proventi rinvenienti da tale escussione a favore del Soggetto finanziatore:

- a) il Soggetto finanziatore darà a Regione Lombardia, entro i 2 (due) giorni successivi, notizia del pagamento ricevuto;
- b) il Soggetto finanziatore dovrà, entro i 3 (tre) giorni successivi, versare a Regione Lombardia l'importo del pagamento ricevuto.

2. Se, ai sensi del precedente paragrafo, il Soggetto finanziatore che ha ricevuto il predetto pagamento debba successivamente restituire al soggetto che ha effettuato tale pagamento tutto o parte dello stesso, Regione Lombardia dovrà, prontamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta inoltrata dal Soggetto finanziatore, restituire al Soggetto finanziatore l'importo, o parte dell'importo, che debba essere restituito.

11.5. Richiesta di erogazione

1. Il Soggetto finanziatore si obbliga a richiedere il trasferimento della quota di Co-finanziamento di spettanza di Regione Lombardia, attraverso la piattaforma Bandi online, con almeno 9 (nove) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione; in tal caso Regione Lombardia provvederà a trasferire, previo espletamento delle verifiche previste dall'Avviso di cui all'art. C.4.a comma 2, le predette somme con valuta pari alla data indicata di erogazione del Co-finanziamento. Il Soggetto finanziatore si impegna a non effettuare le richieste di erogazione che abbiano una data valuta compresa dal 26 °(ventiseiesimo) al 31° (trentunesimo) giorno del mese solare, posticipando l'erogazione del Co-finanziamento al Soggetto beneficiario all'inizio del mese solare successivo a partire dal secondo giorno lavorativo. La richiesta del Soggetto finanziatore a Regione Lombardia dovrà contenere l'indicazione della data prevista per l'erogazione, della data di stipula del Contratto di Co-finanziamento, delle coordinate del conto corrente bancario del Soggetto finanziatore su cui Regione Lombardia dovrà accreditare la quota di Co-finanziamento di propria spettanza.

2. Resta inteso che, qualora l'erogazione non avvenisse a causa del mancato avveramento, entro la prevista data di erogazione, delle condizioni sospensive di cui al relativo Contratto di Co-finanziamento, e qualora Regione Lombardia avesse già accreditato la quota di Co-finanziamento di propria spettanza sul conto corrente bancario del Soggetto finanziatore, quest'ultima si obbliga a rimborsare a Regione Lombardia, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data prevista per l'erogazione poi annullata, l'importo complessivo accreditato da Regione Lombardia sul conto corrente del Soggetto finanziatore.

12. GARANZIE

1. Il Soggetto finanziatore ha la facoltà, nei limiti delle disposizioni sul Microcredito ai sensi del D.M. n. 176/2014 tempo per tempo vigenti, di richiedere che il Soggetto beneficiario si obblighi a rilasciare, o a procurare che siano rilasciate, una o più garanzie previste dell'Avviso - in duplice originale - a garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria del relativo Soggetto beneficiario derivante dal Contratto di Co-finanziamento nei confronti del Soggetto finanziatore, anche nell'interesse di Regione Lombardia. Quest'ultimo aspetto si dovrà evincere in maniera chiara dal testo della garanzia acquisita.

2. In relazione a quanto previsto al precedente comma 1, si precisa sulla quota di Co-finanziamento di Regione Lombardia non sarà attivata la garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., o altra garanzia pubblica.

3. Il Soggetto finanziatore dovrà far sì che, inserendo la idonea previsione nei relativi Contratti di Co-finanziamento, qualsivoglia onere a titolo di commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione di tale garanzia diretta, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Co-finanziamento, sia a carico esclusivo del Soggetto beneficiario interessato.

13. STIPULA DEI CONTRATTI DI CO-FINANZIAMENTO

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a sottoscrivere, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2 dell'Avviso, un unico Contratto di Co-finanziamento relativo sia alla quota del finanziamento regionale che alla quota del finanziamento dell'Operatore di microcredito.

2. Il Contratto di Co-finanziamento può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative

3. Il Contratto di Co-finanziamento dovrà contenere esplicito riferimento:

- a. alla quota di finanziamento di Regione Lombardia che viene concessa secondo quanto riportato nell'Avviso;

- b. agli obblighi dei Soggetti beneficiari secondo quanto riportato nell'Avviso all'art. D.1.a e D.1.b;
- c. alla rinuncia e alla decadenza dell'Agevolazione secondo quanto riportato nell'Avviso all'art. D.2.a e D.2.b;
- d. alla risoluzione del Contratto di Co-finanziamento secondo quanto riportato nell'Avviso all'art. D.2.c.

In alternativa a quanto sopra riportato, il Contratto di Co-finanziamento potrà riportare integralmente l'Avviso quale allegato del Contratto di Co-finanziamento stesso del quale dovrà essere parte integrante e sostanziale.

4. Qualora il termine dei 60 (sessanta) giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, le delibere di concessione del Co-finanziamento perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento dell'Avviso provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dall'Agevolazione concessa.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi online, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Co-finanziamento, una copia di tale Contratto di Co-finanziamento e una copia di ciascuna garanzia aggiuntiva eventualmente richiesta del Soggetto finanziatore.

6. Il Soggetto finanziatore si impegna altresì a predisporre piani di ammortamento (comprensivi delle eventuali rate di preammortamento) che verranno allegati ai singoli Contratti di Co-finanziamento.

7. Il Soggetto finanziatore si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Co-finanziamento mettendoli tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia su semplice richiesta della medesima.

14. EROGAZIONE DEI CO-FINANZIAMENTI

1. I singoli Contratti di Co-finanziamento dovranno prevedere che l'erogazione dell'anticipo del relativo Co-finanziamento avrà luogo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento.

2. Il Soggetto finanziatore erogherà al Soggetto beneficiario sia il finanziamento relativo alla quota regionale che il finanziamento relativo alla propria quota, secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di finanziamento pari al 70% del Co-finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del Progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui all'art. C.4.b. dell'Avviso.

3. L'erogazione del saldo del Co-finanziamento avviene a seguito della conclusione con esito positivo della verifica della documentazione presentata in Sede di richiesta di erogazione o dell'eventuale rideterminazione della quota del finanziamento regionale da parte del Soggetto gestore ai sensi dell'art. C.4.c dell'Avviso, finalizzata al mantenimento di un importo del finanziamento regionale pari al 40% delle spese ammesse.

4. Nel caso in cui si dovesse verificare la fattispecie della ridetermina di cui al comma precedente, il Soggetto finanziatore ha la facoltà di rideterminare a sua volta la propria quota di finanziamento così da mantenere un importo del proprio finanziamento pari al 60% delle spese ammesse.

5. A partire dalla data in cui Regione Lombardia abbia informato il Soggetto finanziatore circa l'esaurimento delle risorse a disposizione, Regione Lombardia non potrà più accettare altre domande di partecipazione e non potrà dar corso ad altri Co-finanziamenti secondo quanto stabilito dall'Avviso.

6. Il Soggetto finanziatore sarà tenuto ad adempiere ad ogni obbligo di pubblicità e trasparenza, previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche – Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

15. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Il Soggetto finanziatore in relazione a ciascun Contratto di Co-finanziamento di cui sia parte, si impegna a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Co-finanziamento, incluse le attività successive all'escussione della Garanzia.

2. Il Soggetto finanziatore si impegna a non utilizzare i fondi rivenienti dal Co-finanziamento per ridurre la propria esposizione verso il Soggetto beneficiario relativamente a linee di credito già utilizzate.

3. Il Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Contratto di Co-finanziamento di cui sia parte, si impegna:

a) a esercitare, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, tutti i diritti, facoltà o poteri, connessi a ciascun Contratto di Co-finanziamento, incluso l'incasso delle rate, nel rispetto del relativo piano di ammortamento e a provvedere al riparto a favore di Regione Lombardia delle rate pro quota con valuta pari a quella del pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni da quest'ultimo;

- b) a esercitare, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito anche per la quota di Regione Lombardia contestualmente alle iniziative ed azioni esercitate per il recupero della propria quota, concordando con quest'ultima eventuali accordi stragiudiziali di saldo e stralcio o di liberazione dei garanti prima del relativo perfezionamento; in caso di inadempimento la banca si impegna fin d'ora a restituire a Regione Lombardia l'intero credito come risultante dai libri contabili di quest'ultima;
- c) a dare inoltre informativa a Regione Lombardia delle azioni di recupero poste in essere anche fornendo copia della documentazione attestante l'avvio e lo sviluppo di tali azioni (esempio lettere di messa in mora, copia delle lettere di escussione delle garanzie e della successiva corrispondenza con il garante, copia di decreti ingiuntivi, di iscrizione di ipoteche giudiziali, perizie redatte da CTU e rapporti riepilogativi dell'andamento della Procedura di Esecuzione, Domanda di insinuazione in caso di procedura concorsuale e di tutti i documenti inviati dagli organi della procedura fino alla chiusura della medesima, tra cui a titolo di esempio il progetto di stato passivo, l'atto di esecutività del medesimo con i relativi allegati, i rapporti riepilogativi semestrali e la copia dei piani di riparto sia parziali che finali) ovvero della decisione di interrompere le suddette azioni allorquando ritenuto antieconomico. I costi per le iniziative giudiziali saranno a carico dell'operatore di microcredito;
- d) nel caso di procedura concorsuale del Soggetto beneficiario, a presentare, in forza del mandato di cui al precedente art. 10, istanza di insinuazione al passivo anche per la quota di Regione Lombardia. Nella domanda di insinuazione sulla quota di Regione Lombardia, il Soggetto finanziatore è tenuto a far valere il privilegio sul credito ex D.Lgs. n. 123/98;
- e) a continuare ad esercitare le suddette azioni di recupero per la quota di Regione Lombardia dandone l'informativa anche in caso di cessione del credito, ad esempio nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione; queste ultime operazioni dovranno comunque essere rappresentate a Regione Lombardia prima di essere deliberate e non potranno riguardare la quota di Regione Lombardia, restando a carico del Soggetto finanziatore l'onere di dimostrarlo.

4. Il Soggetto finanziatore si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Co-finanziamento in modo da salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia e si impegna a non modificare i Contratti di Co-finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Regione Lombardia, senza il preventivo consenso scritto di Regione Lombardia, che non verrà irragionevolmente negato.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna per tutta la durata della presente Scheda Tecnica di Misura a informare prontamente e tenere costantemente aggiornata

per iscritto Regione Lombardia, circa la situazione riepilogativa dei singoli Co-finanziamenti e dei relativi importi.

6. Il Soggetto finanziatore si impegna a risolvere il Contratto di Co-finanziamento in caso di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, disciplinando le relative previsioni mediante opportune clausole contrattuali.

7. Il Soggetto finanziatore dovrà produrre a Regione Lombardia, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente al Soggetto beneficiario e il relativo Co-finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

8. Il Soggetto finanziatore si impegna, per tutta la validità dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati.

9. Eventuali proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Soggetti beneficiari. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. (a titolo esemplificativo la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo in continuità, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - PRO).

10. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:

- a) devono essere formulate dai Soggetti beneficiari;
- b) devono essere valutate positivamente dal Soggetto finanziatore;
- c) devono essere presentate dal Soggetto finanziatore a Regione Lombardia, mediante Bandi online (o tramite PEC se non disponibile);
- d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- e) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

11. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal Soggetto finanziatore alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità e i tempi di pagamento;

- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- d) la perdita del Soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;
- e) la conseguente perdita a carico di Regione Lombardia;
- f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
- g) eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti del Soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare: la proposta/piano/accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Soggetto beneficiario; le condizioni di fattibilità del piano/la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare; l'adesione del ceto creditorio; la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese/la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
- i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Soggetto beneficiario finale (anche se negativa);
- j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

12. Regione Lombardia procede, entro 90 giorni lavorativi, ad accettare o rifiutare le proposte di accordi transattivi e lo comunica ai Soggetti finanziatori.

13. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 20% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte di Regione Lombardia, i Soggetti finanziatori sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari finali per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

16. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto finanziatore.

2. Regione Lombardia può procedere alla risoluzione della propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto da parte del Soggetto finanziatore di una delle disposizioni previste al precedente art.15 della presente Scheda Tecnica di Misura;
- b) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto finanziatore, di tutti o di parte delle attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura;
- c) risoluzione della Convenzione Quadro.

3. La risoluzione della presente Scheda Tecnica di Misura, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Regione Lombardia al Soggetto finanziatore mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

4. Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura nel caso in cui, a seguito di valutazione del portafoglio di Co-finanziamenti in essere con il Soggetto finanziatore, emerga un valore di Non Performing Loan non ritenuto fisiologico.

5. Il Soggetto finanziatore ha facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in qualsiasi momento.

17. MANLEVA

1. Il Soggetto finanziatore solleva Regione Lombardia da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte del Soggetto finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste.

2. Il Soggetto finanziatore sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso (e/o agli operatori da questo impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Scheda Tecnica di Misura.

18. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Scheda Tecnica di Misura e dei conseguenti Contratti di Co-finanziamento

2. Resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di

ciascuna Parte con la presente Scheda Tecnica di Misura e con i Contratti di Co-finanziamento.

19. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica della presente Scheda Tecnica di Misura che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

20. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Scheda Tecnica di Misura o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo PEC.

2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Regione Lombardia:

c.a. Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia:

pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni al Soggetto finanziatore dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Soggetto finanziatore:

c.a. [_____]

pec: [_____]

21. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico del Soggetto finanziatore, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Regione Lombardia per le attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura di propria competenza.

2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Scheda Tecnica di Misura in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

22. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura da parte del Soggetto finanziatore è subordinata alla precedente adesione alla Convenzione Quadro.

2. I Soggetti finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Misura trasmettendo la presente Scheda Tecnica di Misura debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della PEC di trasmissione "*Adesione Scheda Tecnica di Misura – Misura Microcredito*".

3. Alla Scheda Tecnica di Misura deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).

4. Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.

5. I Soggetti finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Misura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del provvedimento che ha approvato lo schema della presente Scheda Tecnica di Misura. Il processo di adesione alla Scheda Tecnica di Misura è aperto sino all'esaurimento della dotazione finanziaria dell'Iniziativa.

6. A seguito dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo l'abilitazione del Soggetto finanziatore sul Sistema Informativo stesso e inserisce il Soggetto finanziatore stesso nell'elenco dei Soggetti finanziatori che aderiscono all'Iniziativa e che verrà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia. Il Soggetto finanziatore si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nella presente Scheda Tecnica di Misura.

7. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Scheda Tecnica di Misura viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 101/2018 e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

23. DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. La presente Scheda Tecnica di Misura ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte del Soggetto finanziatore o di Regione

Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.

2. Le Parti concordano che il verificarsi della fattispecie prevista al precedente comma non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate dai Soggetti richiedenti sul Sistema Informativo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dell'adesione alla Scheda Tecnica di Misura da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali l'adesione alla Scheda Tecnica di Misura conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente art. 18.

24. LEGGE APPLICABILE

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria espressamente citata.

25. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data, [▪]

Il Soggetto finanziatore

[▪]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate